

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**ORDINANZA n° 05 /2018**

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ACQUE ANTISTANTI IL LITORALE DI GRADO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

**VISTA:** la propria ordinanza n. 77/2017 del 06/12/2017 con la quale viene interdetta la zona di mare nel punto di coordinate LAT.: 45°39.916'N – LONG.: 013° 28.556'E per la presenza di un relitto con un carico di ordigni bellici ad una profondità di circa -8,5 mt.;

**VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

**RAVVISATA:** la necessità di rimuovere e trasferire gli ordigni in parola in una zona di mare più sicura al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**ORDINA**

**Articolo 1**

**INTERDIZIONE DELLA SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO**

Sino ad avvenuto brillamento degli ordigni, lungo la congiungente i punti aventi coordinate **A) LAT.: 45°39.916' N LONG.: 013° 28.556' E - B) LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200'** per una distanza di 2000 metri, meglio evidenziato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, **è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione, ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura.

**Articolo 2**

**OPERAZIONI DI BRILLAMENTO**

dal giorno **05/03/2018** al giorno **17/03/2018** avranno luogo, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, nella zona di mare nel punto di coordinate **LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200' E**, le operazioni di brillamento degli ordigni bellici a cura del Nucleo SDAI della Marina

Militare e pertanto, sino al termine delle operazioni, **per un raggio di 2000 (duemila) metri dal citato punto, è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione, ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura. Navigare.


### **Articolo 3 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**


I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi degli articoli 1231 Cod. Nav. e 53 D. Lgs. 171/05 – fatta salva l'eventuale applicazione, autonoma o in concorso, di altre norme a seconda della natura dell'infrazione commessa – e ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle norme ivi contenute.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale di Grado e l'inclusione nel sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/grado](http://www.guardiacostiera.gov.it/grado) alla sezione "Ordinanze".

Grado, 02/03/2018

p.IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Elisabetta BOLOGNINI t.a.  
1° LGT Np Cosimo BIANCO





LAT.: 45°39.916' N  
LONG.: 013° 28.556' E

Punto rinvenimento

Punto di brillamento

LAT.: 45°38.000' N  
LONG.: 013° 27.200' E

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO  
ALLEGATO ALL'ORDINANZA 05/2018 DEL 02/03/2018

p.-IL COMANDANTE

T.V.(CP) Elisabetta BOLOGNINI t.a.

1° LGT Np *Cosimo Bianco*